



# Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso  
il Tribunale di Barcellona P.G.  
la Sezione Distaccata di Lipari  
l'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.  
l'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari  
l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia  
l'Ufficio NEP di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.  
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina  
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

DECRETO N. 33

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV  
Attuazione d.l. 18/3/2020 n. 18  
REGOLAMENTAZIONE DELL'UDIENZA VIRTUALE IN AMBITO CIVILE

Visto il decreto n. 32/2020;

Visto il d.l. 28/2020;

Rilevato che mediante il decreto 32/2020, in attuazione dell'art. 83 c. 6 d.l. 18/2020, come modificato ai sensi dell'art. 3 d.l. 28/2020; visto l'art. 3 d.l. 28/2020, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale, sono state impartite disposizioni circa la gestione dei procedimenti civili e penali nella fase di emergenza sanitaria;

che, in particolare, ai punti 9 e ss. si è disciplinata in via generale l'udienza di cui all'art. 83 c. 7 lett. h) d.l. 18/2020 (c.d. udienza virtuale);

preso atto della nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 12/5/2020 mediante la quale si formulano proposte operative ai fini della puntuale ed uniforme disciplina dell'*udienza virtuale*;

rilevato che l'art. 83 c. 7 lett. h) d.l. 18/2020, nell'introdurre l'udienza mediante scambio di note, non fornisce una disciplina puntuale, rinviando, di fatto, ai singoli magistrati, e in generale ai capi degli uffici ai sensi dell'art. 83 c. 6 d.l. cit., l'adozione delle disposizioni operative;

che possono trovare accoglimento i suggerimenti del Presidente del Consiglio dell'Ordine;

che, parimenti, deve trovare accoglimento la richiesta di sollecita liquidazione dei compensi

nell'ambito delle procedure concorsuali;

che, conseguentemente deve disporsi l'integrazione del decreto 32/20 con ulteriori specifiche operative alle quali dovranno adeguarsi i magistrati a partire dai provvedimenti emanati successivamente all'adozione del presente decreto;

in attuazione dell'art. 83 c. 6 d.l. 18/2020 come modificato ai sensi dell'art. 3 d.l. 28/2020; visto l'art. 3 d.l. 28/2020;

DISPONE

CON RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL 11/05/2020 ED IL 31/07/2020

**I - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE**

(disposizioni integrative dei punti 9, 10 e 11 del decreto 32/2020 in materia di

*udienza virtuale*)

visto l'art. 83 c. 7 lett. h)

- 11.1 Le note scritte di cui ai punti 9 e ss. potranno contenere l'indicazione del nominativo, della presenza e della partecipazione all'udienza virtuale dei praticanti ai fini della pratica forense;
- 11.2 Nel caso in cui il procedimento in trattazione mediante *udienza virtuale* non sia interamente telematico, risultando composto anche da documenti cartacei o scritti difensivi depositati in forma cartacea, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, su piattaforma PCT e nei formati ivi consentiti, almeno cinque giorni prima dell'udienza, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, in ogni caso i difensori avranno cura di scambiarsi, con le rispettive controparti, con ogni mezzo (anche via e-mail) copia dei suddetti documenti prima del deposito delle note conclusive.
- 11.4 La produzione della predetta documentazione sarà accompagnata dalla dichiarazione resa dal procuratore di corrispondenza alla documentazione cartacea versata nel fascicolo.
- 11.3 Ove i procuratori non siano in grado o non intendano depositare la predetta documentazione ne daranno tempestiva comunicazione al più tardi contestualmente al deposito delle note conclusive. In tal caso il procuratore di controparte, fino al giorno prima dell'udienza, avrà facoltà di richiedere il rinvio della causa mediante deposito di istanza su piattaforma PCT.
- 11.4 I magistrati adegueranno la modulistica alle superiori indicazioni, operative con riferimento ai provvedimenti adottati successivamente all'adozione del presente decreto.

(disposizioni integrative dei punti 21 e ss. del decreto 32/2020 in materia di

*attività in tema di procedimenti concorsuali e di esecuzione)*

21.1 in materia di procedure concorsuali, in presenza di fondi sufficienti e nei limiti di cui all'art. 111 bis l. fall., per quanto possibile si darà priorità al pagamento dei compensi professionali già liquidati per attività difensive svolte nell'ambito delle procedure medesime.

Si comunichi il presente, per conoscenza e per quanto di competenza al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

Si comunichi il presente al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione, all'indirizzo [settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it); al Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministro, ed al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichino con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale.

Barcellona P.G. 13/05/2020

il presidente  
(Giovanni De Marco)  
